



devano essere rispettivamente frazionato e ripartito, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobili;

5° - ad autorizzare il Conservatore dei registri immobiliari di Sassari ad eseguire le formalità di frazionamento suddetto, nonché gli opportuni annullamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Sassari - in dipendenza del citato contratto 21 febbraio 1951, rogito Albertazzi - l'8 marzo 1951 al n. 3924 vol. 748 del Reg. d'ord. ed al n. 861 vol. 716 del Reg. part.;

6° - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

7° - a compiere quanto necessario per concludere l'operazione nei termini stabiliti dal Consiglio, dando mandato - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra ad uno o più procuratori che muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni ausiliate.

Il Consiglio approva.